

Consiglio Nazionale del Notariato

Studio n.9-2022/CTS

ENTI AMMINISTRATORI DI ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI

di Daniela Boggiali

(Approvato dalla Commissione Terzo Settore il 27 ottobre 2022)

ABSTRACT

Lo studio esamina la possibilità di nominare enti come amministratori di associazioni e fondazioni. Risulta, infatti, possibile riferire le conclusioni cui si perviene in materia societaria agli enti del Libro I, con la precisazione, però, che in caso di associazioni ETS opera la previsione di cui all'art. 26, comma 2, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (CTS), secondo cui «La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati». L'aver espressamente richiesto il requisito dell'esser persona fisica per la maggioranza degli amministratori non sembra escludere la nomina anche di enti, purché questi costituiscano la minoranza degli amministratori. Infine, sebbene la questione sia discussa, non appare necessaria (sebbene non vietata) la designazione, da parte dell'ente amministratore, del soggetto persona fisica che lo rappresenti nell'espletamento della funzione di amministratore.

SOMMARIO: 1. La tradizionale tesi dell'inammissibilità dell'amministratore persona giuridica di associazione – 2. Ammissibilità di amministratori diversi dalle persone fisiche nelle società – 3. Riferibilità delle conclusioni cui si perviene in materia societaria agli enti del Libro I – 4. Amministratore diverso da persona fisica di associazioni ETS – 5. Considerazioni conclusive

1. La tradizionale tesi dell'inammissibilità dell'amministratore persona giuridica di associazione

Si è in passato esclusa la possibilità di nominare, nelle associazioni, un amministratore persona giuridica, perché tale nomina sarebbe in contrasto con la regola secondo cui la scelta degli amministratori deve essere riservata agli associati¹.

Da tale regola se ne fa discendere, per le associazioni, il divieto di nominare persone giuridiche amministratori, in quanto tale nomina produrrebbe un inammissibile esautoramento delle competenze dell'assemblea degli associati, perché le funzioni amministrative verrebbero esercitate, nell'associazione "amministrata", dagli amministratori della persona giuridica "amministrante" e, quindi, da soggetti scelti da terzi (coloro che partecipano alla persona giuridica "amministrante"), sostituibili e revocabili da costoro².

¹ GALGANO, *Delle persone giuridiche*, in *Comm. Scialoja – Branca*, Bologna – Roma, 2006, 255; DE GIORGI, *Le associazioni riconosciute*, in *Tratt. Rescigno*, 1999, 395.

² GALGANO, *Delle persone giuridiche*, cit., 256; TAMBURRINO, *Persone giuridiche. Associazioni non riconosciute. Comitanti*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale* (fondata da) BIGIAMI, Torino, 1997, 234; DINACCI, sub art. 18, in *Tratt. Gabrielli*, Torino, 2014, 137.

Problema, questo, che non si pone, invece, nelle fondazioni a struttura tradizionale, nelle quali manca un organo assembleare ed è, invece, fisiologico che gli amministratori vengano scelti da terzi estranei all'ente amministrato. Conseguentemente, non comporta alcuna violazione delle regole interne d'organizzazione dell'ente la circostanza per cui, per effetto della nomina di un amministratore persona giuridica, la funzione amministrativa venga esercitata dagli amministratori di un altro ente³.

Si è, quindi, da sempre ritenuto possibile nominare persone giuridiche amministratori nelle fondazioni a struttura tradizionale⁴, laddove la nomina ad amministratore di persona giuridica consente, inoltre, di usufruire degli organi amministrativi, periodici e rinnovabili, di quest'ultima⁵.

La questione da porsi è, allora, se le conclusioni cui si perviene in materia societaria, nel cui ambito si ritiene oggi possibile nominare amministratori persone giuridiche, possano valere anche per gli enti del libro I del codice civile dotati di organo assembleare o di indirizzo, quali le associazioni e le fondazioni di partecipazione⁶.

2. Ammissibilità di amministratori diversi dalle persone fisiche nelle società

In base a un'opinione affermatasi prevalentemente anteriormente alla riforma del diritto societario, le persone giuridiche non avrebbero potuto essere nominate amministratori di una società di capitali poiché ciò avrebbe prodotto conseguenze analoghe a quelle che si sarebbero verificate nell'ipotesi, sicuramente inammissibile, in cui la nomina dell'amministratore fosse stata rimessa ad un terzo estraneo alla società: le funzioni amministrative sarebbero esercitate, nella società amministrata, dagli amministratori della società amministrante, ossia da soggetti scelti da terzi, sostituibili ad opera di terzi e revocabili da costoro; con conseguente, inammissibile, esautoramento dell'assemblea della società amministrata dal diritto di scegliere i propri amministratori⁷.

La circostanza che oggi si ammetta espressamente la legittimità dell'assunzione da parte di una società di capitali della qualità di socio in una società di persone (art. 2361, comma 2 c.c.),

³ GALGANO, *Delle persone giuridiche*, cit., 257.

⁴ FERRARA, *Le persone giuridiche*, in *Tratt. Vassalli*, Torino, 1956, 298; PREDIERI, *Funzioni e finalità delle fondazioni culturali*, in *Proposte per una disciplina legislativa delle fondazioni culturali*, Roma, 1967, 119.

⁵ TAMBURRINO, *Persone giuridiche. Associazioni non riconosciute. Comitati*, cit., 246.

⁶ Per tale intendendosi la fondazione dotata di un organo assembleare o di indirizzo. Sul tema si rinvia a MALTONI, *L'organizzazione delle fondazioni del Terzo settore*, in *Enti del Terzo Settore e Impresa Sociale: la nuova disciplina*, Biblioteca online della Fondazione Italiana del Notariato, 2/2019; BELLEZZA – FLORIAN, *Le fondazioni di partecipazione*, Piacenza, 2006; MALTONI, *La fondazione di partecipazione: natura giuridica e legittimità*, in *Fondazioni di partecipazione*, Quaderni della Fondazione per il Notariato, Milano 2007, 25; SICCHIERO, *Le fondazioni di partecipazione*, in *Contr. e impr.*, 2020, 19 ss.

⁷ GLIOZZI, *Società di capitali amministratore di società per azioni?*, in *Riv. soc.*, 1968, pp. 93 ss; FERRI, *Le società*, in *Trattato di diritto civile italiano* fondato da F. Vassalli, Torino 1985, pp. 640 ss.; GALGANO, *Diritto commerciale. Le società*, Bologna 1986, pp. 320 ss.; COTTINO, *Diritto commerciale*, Padova 1987, I, 2, pp. 452 ss.; CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Diritto delle società*, Torino 1988, 2, p. 312. In senso favorevole, invece, GUERRA, *Può la carica di amministratore di società essere ricoperta da un'altra società?*, in *Riv. soc.*, 1956, 697 ss.; LIBONATI, *Holding e investment trust*, Milano, 1959, 171 ss.; RIZZINI-BISINELLI-LOPATRIELLO, *Amministratore di s.p.a. persona giuridica: spunti di riflessione*, Società, 2000, 1171 ss.

implica l'ammissibilità dell'attribuzione dell'amministrazione della società personale alla persona giuridica-società di capitali⁸.

Si possono quindi ritenere superati positivamente gli argomenti posti a fondamento della tesi contraria, e tende ormai ad affermarsi l'orientamento che oggi ammette, proprio in forza dell'art. 2361, comma 2 (e dell'art. 111-*duodecies*, disp. att.), l'attribuibilità dell'amministrazione alla persona giuridica-società di capitali tanto per le società di persone quanto per le società di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile⁹.

Conclusioni, queste, che sono state affermate anche dalla giurisprudenza di merito¹⁰ e che trovano riferimenti utili alla soluzione favorevole del caso sia negli orientamenti notarili¹¹, sia in diversi contributi pubblicati sul Notiziario del Consiglio Nazionale del Notariato¹².

Occorre, infine, precisare che il dibattito sulla possibilità di nominare persone giuridiche amministratori di società ha riguardato, principalmente, l'ipotesi in cui l'amministrazione venga affidata tanto a una società di capitali, quanto a una società di persone che, seppur priva di

⁸ Sul punto, GUGLIELMO, *Riflessi della riforma sull'amministrazione delle società di persone*, studio n. 5618, approvato dalla Commissione studi d'impresa il 31 marzo 2005, in *Studi e materiali*, 2005, 1205 ss. e in *Riv. Not.*, 2006, 1199 ss., cui si rinvia per un ulteriore approfondimento; BARZELLOTTI, *L'attività dell'amministrare come idoneo oggetto sociale*, in AA. VV., *Oggetto ed attività delle società: ruolo e responsabilità del Notaio*, Milano, 2008, 254 s.

⁹ ABRIANI, *sub art. 2380 bis*, in COTTINO, BONFANTE, CAGNASSO, MONTALENTI, *Il nuovo diritto societario*, Commentario, Bologna, 2004, I, 670; CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. 2. Diritto delle società*, a cura di M. Campobasso, Torino, 2006, 360; SALAFIA, *Persone giuridiche amministratrici di società*, in *Società*, 2006, 1325 ss.; CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, in *Tratt. Cottino*, Padova, 2007, 229 ss.; ID., *Persona giuridica amministratore di fatto di società di capitali?*, cit., 2585 ss.; CARCANO, *sub art. 2475*, in *Comm. Marchetti, Bianchi, Ghezzi e Notari*, Milano, 2008, 568 ss.; BOLOGNESI, *La persona giuridica amministratrice di società di persone: analisi e superamento degli argomenti ostativi*, in *Riv. not.*, 2011, 298; FERRI JR., *Sub art. 2452*, in Niccolini - Stagno D'Alcontres, *Società di capitali*. Commentario, Napoli, 2004, III, 1345; CETRA, *La persona giuridica amministratore nelle società*, in *Amministrazione e controllo nel diritto delle società - Liber amicorum Antonio Piras*, Torino, 2010, 109; SPIOTTA, *Amministratori-persone giuridiche?*, in Cavalli, *Assemblea ed amministratori*, Torino, 2013, 451; NIGRO, *Note in tema di persona giuridica amministratore di società*, in *Riv. Dir. soc.*, 2007, 12 ss.; BARZELLOTTI, *L'attività dell'amministrare come idoneo oggetto sociale*, cit., 251 ss.; BUSANI - PERTOLDI, *La nomina di soggetti diversi dalle persone fisiche alla carica di amministratore di società di capitali*, in *Notariato*, 2006, 691 ss.; STELLA RICHTER JR., *La costituzione delle società di capitali*, in *Il nuovo diritto societario. Liber Amicorum Gian Franco Campobasso*, 1, Torino, 2006, 293, il quale pure nega che alla persona giuridica possano esser affidati incarichi delegati o esecutivi. In senso contrario, tuttavia, GALGANO, in Galgano-Genghini, *Il nuovo diritto societario. Le nuove società di capitali e cooperative*, in *Tratt. dir. comm. Galgano*, Padova, 2004, 251.

¹⁰ Trib. Milano 27 marzo 2017, in *CNN Notizie* del 13 aprile 2017, con nota di RUOTOLO - BOGGIALI, *Società di capitali amministratore di società di capitali e responsabilità della persona fisica designata*, in *Giur. Comm.*, 2018, 897, con nota di PESCATORE, *Ammissibilità dell'amministratore persona giuridica tra conferme e problemi interpretativi*, in *Riv. Not.*, 2018, 174, con nota di BOLOGNESI, *Questioni in tema di amministratore di società persona giuridica*; Trib. Milano, 27 febbraio 2012, in *Giur. comm.*, 2014, II, 639, con nota di PESCATORE, *Prossima fermata: persona giuridica amministratore di fatto* e in *Giur. it.*, 2012, 2585 ss., con nota di CAGNASSO, *Persona giuridica amministratore di fatto di società di capitali?*

¹¹ Massima n. 100, del 18 aprile 2007, della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, secondo cui «è legittima la clausola statutaria di s.p.a. o s.r.l. che preveda la possibilità di nominare alla carica di amministratore una o più persone giuridiche o enti diverse dalle persone fisiche ("amministratore persona giuridica"), salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge per determinate tipologie di società»; Orientamento del Comitato Triveneto dei notai O.A.1 - *Amministrazione non affidata ad una persona fisica*; Massima n. 17 del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze Pistoia e Prato, *Società amministratrice di società di capitali*.

¹² *Società di capitali amministratore di altra società di capitali*, Quesito n. 5920/I, est. RUOTOLO, in *CNN Notizie* del 7 dicembre 2005; *Società di capitali amministratore di altra società di capitali*, estt. PAOLINI - RUOTOLO, in *CNN Notizie* del 15 novembre 2006; *Nomina a liquidatore di società di diritto spagnolo*, Quesito di Impresa n. 451-2013/I, estt. RUOTOLO - BOGGIALI, in *CNN Notizie* del 16 aprile 2014; Quesito di Impresa n. 66-2022/I, *Amministratore estraneo nelle società di persone e usufruttuario amministratore*, estt. BOGGIALI - PAOLINI, in *CNN Notizie* dell'8 settembre 2022.

personalità giuridica, è comunque dotata di soggettività e, quindi, idonea ad esser titolare di tutti i rapporti giuridici che non siano riservati alle sole persone fisiche¹³.

È, invece, discusso se le medesime conclusioni possano valere anche per altri enti, dotati o meno di personalità giuridica, quali associazioni e fondazioni.

In linea generale sia le associazioni, tanto quelle riconosciute, quanto quelle non riconosciute, sia le fondazioni, essendo enti dotati di soggettività giuridica, hanno una capacità giuridica e di agire piena, la quale si estende a tutti i rapporti disciplinati dall'ordinamento, ad eccezione di quelli che richiedono necessariamente l'esistenza di una persona fisica.

Né si dubita che le stesse possano partecipare in società, anche unipersonali, considerato che tale partecipazione può soddisfare i fini ideali perseguiti dall'ente, sempre che i proventi eventualmente conseguiti vengano destinati agli scopi dello stesso¹⁴.

Quanto, invece, alla possibilità, per le stesse, di rivestire anche la carica di amministratore, deve rilevarsi come, sebbene, in astratto, la risposta potrebbe essere affermativa, occorrerà, poi, verificare in concreto se l'assunzione della carica di amministratore di una società risulti o meno compatibile con l'oggetto e lo scopo dell'ente¹⁵.

3. Riferibilità delle conclusioni cui si perviene in materia societaria agli enti del Libro I

Circa la possibilità di estendere le predette conclusioni agli enti del Libro I, deve preliminarmente tenersi presente che in linea generale si reputa ammissibile l'applicazione analogica delle regole e dei principi elaborati in materia societaria che appaiono "neutrali" rispetto allo scopo di lucro, e che sono funzionali a disciplinare la dimensione organizzativa dei soggetti

¹³ Sulla società di persone amministratrice di altra società di persone, v. GUGLIELMO, *La partecipazione di società di persone in società personali*, in *Studi e materiali*, 2005, 1287 ss.; Orientamento del Comitato Triveneto dei notai O.A.1, cit.; VACIRCA, *Le cariche sociali*, in *Trattato società di persone* diretto da Preite, Torino, 2015, 788.

¹⁴ Sull'ammissibilità della partecipazione di organizzazioni non personificate in società di capitali, in giurisprudenza, v. Trib. Roma, 4 luglio 1984, in *Vita not.*, 1986, 351; Trib. Udine, 20 settembre 1984, in *Società*, 1985, 738; App. Bologna, 18 luglio 1985, in *Riv. Not.*, 1987, 873; App. Bologna, 6 febbraio 1987, in *Vita not.*, 1987, 807; App. Venezia, 15 maggio 1989, in *Società*, 1990, 351; Trib. Lucca, 2 febbraio 1994, in *Società*, 1994, 807; in senso contrario, Trib. Bologna, 29 novembre 1984, in *Giur. comm.*, 1985, 352. In dottrina IBBA, *La partecipazione di associazioni a società. L'associazione non riconosciuta unico socio di s.r.l.*, in *Studium iuris*, 1996, 427; REVIGLIONE, *La responsabilità dei soci e la costituzione della s.r.l.*, in *Studi sulla riforma del diritto societario*, Milano, 2004, 36.

¹⁵ SALAFIA, *Persone giuridiche amministratrici di Società*, in *Le Società*, 2006, 1325 ss., spec. 1327, ritiene, infatti, che «sia che la persona giuridica prescelta abbia natura civile, sia che abbia natura commerciale, l'incarico di amministrare un'altra società deve essere compatibile con il suo oggetto, se si tratta di società, o con il suo scopo, se si tratta di persona giuridica civile», precisando, poi, che associazioni e fondazioni sono enti «strutturalmente destinati ad attività fra le quali non può comprendersi il rischio connaturato alla gestione di una impresa commerciale». Non dubita della possibilità che associazioni e fondazioni possano ricoprire il ruolo di amministratori di altri enti PESCATORE, *L'amministratore persona giuridica*, Milano, 2012, 72, secondo cui associazioni e fondazioni potrebbero anche essere costituite proprio al fine di svolgere attività d'impresa nella forma dell'amministrazione di società, ipotizzando, ad esempio, che l'attività di amministrazione venga circoscritta a determinati ambiti (a titolo meramente esemplificativo, per la gestione di società che utilizzano beni sottratti alla malavita organizzata, o con lo scopo di realizzare una gestione improntata alla massima riduzione possibile dell'impatto ecologico delle attività svolte dagli enti amministrati). Lo stesso Autore sottolinea, però, che risulta pur sempre più probabile il ricorso ad altre forme di persone giuridiche, quali quelle delle società di capitali, che garantiscono un maggior grado di tutela patrimoniale.

diversi dalle persone fisiche¹⁶. Il che consentirebbe di estendere anche agli enti del Libro I del codice civile le considerazioni valevoli per le società in tema di amministratore persona giuridica.

Va, però, precisato come le argomentazioni che, in materia societaria, fanno leva sul disposto dell'art. 2361, comma 2, c.c. (che ammette l'assunzione da parte di una società di capitali della qualità di socio in una società di persone con conseguente possibilità di attribuire l'amministrazione della società personale alla persona giuridica-società di capitali), potrebbero non esser decisive.

Si tratta, infatti di argomentazioni connesse alla dibattuta questione se il potere di amministrare possa essere attribuito ad un terzo non socio¹⁷, problema sul quale anche in giurisprudenza manca un indirizzo interpretativo costante¹⁸.

Diversamente, per ciò che concerne gli enti del Libro I, sebbene in passato si sia sostenuto che anche nelle associazioni non era possibile affidare l'amministrazione a un estraneo, si trattava di tesi fondata sull'applicabilità alle associazioni della disciplina prevista per le cooperative dall'abrogato art. 2535 c.c., che anteriormente alla riforma del diritto societario stabiliva che gli amministratori delle cooperative dovessero tutti essere soci¹⁹. Tale tesi può, però, ritenersi superata per effetto dell'abrogazione della predetta disposizione, sostituita dall'attuale formulazione dell'art. 2542 c.c., che prevede la possibilità di nomina di (una minoranza di) amministratori non soci. Il che consente di ritenere prevalente, allo stato attuale, la tesi dell'ammissibilità, nelle associazioni, di amministratori estranei²⁰.

¹⁶ PONZANELLI, *Le "non profit organizations"*, Milano, 1985; PREITE, *La destinazione dei risultati nei contratti associativi*, Milano, 1988; FUSARO, *L'associazione non riconosciuta. Modelli normativi ed esperienze atipiche*, Padova, 1991; ZOPPINI, *Le fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie*, Napoli, 1995, 1995.

¹⁷ Una parte della dottrina, infatti, lo ammette: CAMPOBASSO, *Diritto delle società*, 2, 2002, 108; COSTI-DI CHIO, *Società in generale. Società di persone. Associazione in partecipazione*, in *Giurisprudenza sistematica civile e commerciale* diretta da Bigiavi, Torino, 1991, 441; FERRI, *Delle società*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di Scialoja – Branca, Bologna – Roma, 1982, 171; MINERVINI, *In tema di esclusione del socio amministratore unico di collettivo*, in *Dir. e giur.*, 1947, 248; SPADA, *La tipicità delle società*, Padova, 1974, 339; TASSINARI, *La rappresentanza nelle società di persone*, Milano, 1993, 143; VASSALLI, *Responsabilità d'impresa e poteri di amministrazione nelle società personali*, Milano, 1973; GUGLIELMO, *Riflessi della riforma del diritto societario sull'amministrazione delle società di persone*, cit., 1213; VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale, Le società commerciali*, Torino, 1935, 109, secondo cui l'amministratore può essere estraneo, perché non sarebbe possibile «negare alla società, in mancanza di un espresso divieto, il diritto che spetta ad ogni soggetto di diritto, di farsi rappresentare da chi gode la sua fiducia». Altri autori, invece, escludono la possibilità di affidare l'amministrazione di una società di persone ad estranei: BUONOCORE, *Società in nome collettivo*, in *Commentario al codice civile*, diretto da Schlesinger, 1995, 103; CAGNASSO, *La società semplice*, in *Trattato di diritto civile* diretto da Sacco, Torino, 1998, 152; COTTINO, *Le società*, Padova, 1999, 79; GALGANO, *Diritto commerciale. Le società*, Bologna, 2001, 65; GHIDINI, *Società personali*, Padova, 1972, 418; SALAFIA, *Amministrazione della società e procura institoria*, in *Soc.*, 1991, 748; MOSSA, *Trattato del nuovo diritto commerciale*, Milano, 1942, I, 202.

¹⁸ Sono a favore della tesi dell'amministratore estraneo: Trib. Torino 8 ottobre 1984, in *Soc.*, 1985, 497; App. Bari 1° febbraio 1960, in *Giur. It.*, 1962, 90; Trib. Roma, 25 agosto 2021, n. 4971, in *Foro it.*, 2021, I, 3685 ss. e in *Riv. Not.*, 2021, II, 997 ss.; in senso contrario, invece, Cass. 25 gennaio 1968 n. 218 in *Giur. it.*, 1968, 1202, la quale ha deciso incidentalmente che gli amministratori di società di persone debbono essere necessariamente soci; Trib. Milano 22 dicembre 1983, in *Soc.*, 1984, 790; Trib. Alessandria 25 marzo 1999, in *Riv. not.*, 1999, 1026; Trib. Foggia 29 febbraio 2000, in *Giur. It.*, 2001, 989; Trib. Catania, 19 dicembre 2003, in *Società*, 2004, 881, con nota di Fumagalli; Trib. Cagliari 11 novembre 2005, in *Riv. Giur. Sarda*, 2006, 2, 383; Trib. Udine, 29 aprile 2018, in *CNN Notizie* del 19 novembre 2018, con nota di RUOTOLO – BOGGIALI, *La questione dell'amministratore estraneo nelle società personali*.

¹⁹ Interpretazione sostenuta da DE GIORGI, *Le associazioni riconosciute*, cit., 396; GALGANO, *Delle persone giuridiche*, cit., 215; TAMBURRINO, *Persone giuridiche. Associazioni non riconosciute. Comitanti*, cit., 248.

²⁰ FERRARA, *Le persone giuridiche*, in *Tratt. Vassalli*, Torino, 1956, 438; AURICCHIO, *Associazioni riconosciute*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1958, 910; RUBINO, *Le associazioni non riconosciute*, Milano, 1952, 126.

Pertanto, pur volendo ipotizzare il caso di un'associazione interamente partecipata da persone giuridiche, sarebbe comunque possibile nominare amministratore una persona fisica non associata. Il che rende la considerazione fondata – per le società – sulla partecipazione, in via esclusiva, di persone giuridiche (con conseguente inevitabile nomina ad amministratore di una di esse) non pienamente replicabile con riferimento alle associazioni²¹.

Viceversa, tra le argomentazioni formulate in materia societaria in favore dell'amministratore diverso dalla persona fisica, quella che, invece, si può agevolmente invocare anche per le associazioni è la considerazione concernente l'erroneo convincimento che in caso di amministratore diverso dalla persona fisica, l'amministratore dell'ente amministrato sia, a sua volta, l'amministratore dell'ente amministrante e non, invece, l'ente amministrante stesso.

L'idea che la nomina ad amministratore di un ente possa esautorare le competenze dell'assemblea si fonda, infatti, su di una errata differenziazione «tra la persona (giuridica) cui la carica sarebbe formalmente conferita e le persone (fisiche) che eserciterebbero effettivamente l'ufficio amministrativo»²². In base a tale differenziazione, non si tiene, tuttavia, conto della natura del rapporto organico che intercorre tra l'ente "amministrante" e il soggetto amministratore della stessa. Quest'ultima, quando opera nell'esercizio delle funzioni amministrative, non è un soggetto diverso dall'ente, ma si immedesima con esso²³.

Ciò significa che anche se l'assemblea dell'ente "amministrante" sostituisce il proprio organo amministrativo, non si verifica un mutamento dell'amministratore dell'associazione "amministrata", che resta pur sempre l'ente "amministrante".

Appare, peraltro, possibile formulare, con riferimento allo specifico tema dell'amministratore diverso dalla persona fisica di associazione o fondazione di partecipazione, un'ulteriore considerazione, concernente la disciplina propria degli enti del Libro I.

Si può, infatti, osservare come la nomina di un amministratore diverso dalla persona fisica non sembri incompatibile con le norme che il codice civile dedica agli amministratori di associazioni e fondazioni rinvenibili, essenzialmente, nell'art. 18 c.c. («Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso») e nell'art. 22 c.c. («Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori»).

Il regime di responsabilità degli amministratori delineato dal legislatore attribuisce un'inevitabile rilevanza all'*intuitus personae* nello svolgimento del mandato ad amministrare, implicando l'instaurarsi di un rapporto fiduciario nel quale rilevano le qualità personali e i requisiti soggettivi dell'incaricato della funzione gestoria.

²¹ Lo sarebbe laddove in un'associazione interamente costituita da enti giuridici lo statuto dovesse prevedere che la nomina dell'amministratore esterno non sia possibile. In tal caso tornerebbe, allora, in rilievo la questione della nomina di un ente come amministratore.

²² RIZZINI-BISINELLI-LOPATRIELLO, *Amministratore di s.p.a. persona giuridica: spunti di riflessione*, Società, 2000, 1171.

²³ SANTORO – PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, 1973, 561.

La rilevanza *dell'intuitus personae* nell'affidamento dell'incarico di amministratore non implica, però, necessariamente che questi debba essere una persona fisica: anche, infatti, nei confronti delle persone giuridiche appare possibile valutare una serie di elementi rilevanti ai fini dell'instaurazione di un rapporto fiduciario, quali ad esempio la solidità economica e patrimoniale dell'ente, la sua condotta commerciale, la reputazione e il prestigio acquisiti²⁴.

Considerazioni, queste, dalle quali non sembrano emergere argomenti decisivi contrari alla possibilità di nominare amministratore di associazioni e fondazioni di partecipazione una persona giuridica o altro ente il cui scopo o oggetto risultino compatibili con l'assunzione di tale incarico.

Ammessa la possibilità dell'amministratore diverso da una persona fisica, resta il dubbio se occorra o meno che l'ente amministratore individui il soggetto persona fisica che lo rappresenti nello svolgimento dell'incarico di amministratore.

Si tratta, infatti, di questione dibattuta anche in ambito societario.

Per alcuni, una volta nominata la società amministratrice, non sarà necessario che la stessa proceda all'ulteriore indicazione di un "mandatario" o alla designazione di un "rappresentante", secondo le regole proprie delle cooperative o del G.E.I.E.²⁵.

Si segnala, tuttavia, un'altra tesi secondo cui i principi desumibili dalla disciplina del GEIE e della *societas europea* sarebbero applicabili, per analogia, anche al caso in esame, donde la necessità della designazione di un "rappresentante persona fisica", che eserciti le funzioni di amministrazione; precisandosi che non necessariamente il rappresentante persona fisica dovrà coincidere con il rappresentante legale dell'ente amministratore²⁶.

²⁴ Cass. 17 ottobre 1988, in *Giust. Civ.*, I, 349; App. Napoli 31 marzo 1987, in *Le soc.*, 1988, 585 secondo cui «è affermazione assai poco dimostrabile, tanto dal punto di vista della realtà socio economica, quanto dal punto di vista giuridico, che di *intuitus personae* possa parlarsi solo con riferimento anche ad enti [...] e non vi è fondata ragione per negare tout court che tale fiducia possa essere riposta anche nei confronti di società di capitali che, nella concreta realtà, forniscano affidamenti di maggiori garanzie di serietà, organizzazione, di buona amministrazione e di solidità patrimoniale: caratteristiche queste che, attraverso la constatazione di tradizioni di correttezza e di integrità, ben possono rimanere costanti nel tempo, sì da consentire una loro individuazione e valutazione nell'esame di un abituale concreto modo di operare dei loro organi sociali».

²⁵ GUGLIELMO, *Riflessi della riforma sull'amministrazione delle società di persone*, cit., 1212; STELLA RICHTER JR., *sub artt. 2326-2328*, in *Comm. Marchetti, Bianchi, Ghezzi e Notari*, Milano, 2008, 122, per il quale la scelta della concreta persona fisica incaricata di svolgere il ruolo di consigliere di amministrazione della società amministrata avviene non solo per il tramite procedimento assembleare della società interessata, che nominerà la persona giuridica, ma anche attraverso le regole di funzionamento della persona giuridica nominata e che ritiene ammissibile una previsione dello statuto della società amministrata che istituisca una tecnica di determinazione della concreta persona fisica *per relationem* agli uffici o all'organizzazione della persona giuridica nominata amministratore; nonché l'orientamento O.A.1 - *Amministrazione non affidata ad una persona fisica* del Comitato Triveneto dei notai, secondo cui «una società, tanto di capitali quanto di persone, socia di una società di persone può essere legittimamente nominata amministratore di quest'ultima. In tal caso il soggetto amministratore è l'ente società di capitali o di persone socia e non una persona da questa indicata». In giurisprudenza, Trib. Catania, Giudice del registro delle imprese, 7 agosto 2007, in *Giur. comm.*, 2008, II, 654. Per PESCATORE, *L'amministratore persona giuridica*, cit., 21 ss., la designazione della persona fisica incaricata di svolgere l'attività di amministrazione è meramente eventuale e può dipendere da ragioni di opportunità (ad esempio, le parti del rapporto di amministrazione potrebbero adottare clausole contrattuali con le quali si attribuisce alla società amministrata la facoltà di influire sulla scelta della persona fisica destinata all'esercizio dell'attività di amministrazione per conto dell'amministratore persona giuridica); tuttavia, di per sé, la circostanza che il soggetto che viene nominato amministratore sia un ente non comporta alcuna differenza rispetto all'ipotesi di nomina ad amministratore di persona fisica.

²⁶ Massima n. 100 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano; Trib. Milano 27 marzo 2017, cit.

4. Amministratore diverso da persona fisica di associazioni ETS

Le predette argomentazioni sembrano poter valere anche laddove l'associazione possieda la qualifica di Ente del terzo settore e sia, quindi, soggetta alla previsione di cui all'art. 26, comma 2, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (CTS), secondo cui «La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati».

Tale disposizione specifica espressamente che la maggioranza degli amministratori di un'associazione ETS debba essere scelta tra gli associati persone fisiche o, in caso di associati persone giuridiche, tra le persone fisiche indicate da questi ultimi.

Essa si differenzia, quindi, dall'art. 2542, comma 2, c.c., dettato in materia di cooperative (al cui modello organizzativo sembra essersi ispirata la disciplina sul funzionamento degli organi degli ETS) secondo il quale «la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche», e rispetto al quale si può ritenere possibile che l'amministratore, tanto socio cooperatore, quanto terzo estraneo alla compagine sociale, sia una persona giuridica, essendo il termine "persona" riferibile tanto alle persone fisiche, quanto a quelle giuridiche²⁷.

Ciò posto, l'aver espressamente richiesto il requisito dell'esser persona fisica per la maggioranza degli amministratori non sembra al contempo escludere la nomina anche di enti, purché questi costituiscano la minoranza degli amministratori²⁸.

Per la nomina di amministratori enti nelle associazioni ETS viene altresì meno la possibile obiezione consistente nell'eventuale esautoramento delle competenze assembleari, in quanto l'art. 26, comma 5, CTS consente, entro alcuni limiti, l'attribuzione della nomina di uno o più amministratori a soggetti estranei all'ente, quali altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, enti religiosi con ramo ETS o, ancora, lavoratori o utenti dell'ente.

Il limite della maggioranza di amministratori persone fisiche vale, peraltro, per le sole associazioni ETS, ma non anche per le fondazioni di partecipazione ETS, in quanto il comma 8 dell'art. 26, che disciplina l'organo di amministrazione delle fondazioni, non richiama il limite previsto dal comma 2 dello stesso articolo.

Viceversa, non appare consentita la nomina di amministratori enti qualora l'associazione rivesta la qualifica di organizzazione di volontariato: il Codice del terzo settore detta, infatti, una regola specifica per le o.d.v. prevedendo, all'art. 34, comma 1, che tutti gli amministratori debbano scegliersi tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

²⁷ LOPATRIELLO-RIZZINO BISINELLI, *Amministratore di S.p.A. persona giuridica: spunti di riflessione*, cit., 1174.

²⁸ ATLANTE, *Alcune note sull'organizzazione interna degli Enti del Terzo settore*, in *Etica, acquisti immobiliari e nuovi scenari societari*, Atti del Convegno di Taranto 25 – 26 gennaio 2019, Milano, 2019, 197; DE ANGELIS, *La gestione delle assemblee nella riforma delle associazioni ETS. Convocazione, diritto di voto e quorum*, in *Terzo settore, non profit e cooperative* 2/2018, 27; BUSANI – CORSO, *Atto costitutivo e statuti degli enti del terzo settore*, Milano, 2020, 157. In senso favorevole si era, peraltro, espressa la dottrina più risalente: CANDIAN, *Una persona giuridica in funzione di amministratore di associazione non riconosciuta*, in *Temi*, 1959, 324 e ss.

5. Considerazioni conclusive

Posto che non si è mai dubitato della possibilità di nominare una persona giuridica amministratore di una fondazione, non sembrano allo stato attuale rinvenibili indici normativi contrari alla possibilità di nominare un ente amministratore di associazioni.

Tali considerazioni valgono anche per gli enti in possesso della qualifica di ETS, con la precisazione, però, che in caso di associazione ETS (che non sia, però, o.d.v.) la maggioranza degli amministratori debba essere scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Si segnala, infine, che – sebbene la questione sia discussa - non appare necessaria (sebbene non vietata) la designazione, da parte dell'ente amministratore, del soggetto persona fisica che lo rappresenti nell'espletamento della funzione di amministratore²⁹.

²⁹ Peraltro, sul piano meramente operativo, l'indicazione della persona fisica che in concreto svolge la funzione di amministrazione (di norma e salvo diversa designazione, il legale rappresentante dell'ente) potrebbe risultare necessaria esclusivamente al fine di consentire l'iscrizione nel RUNTS dei dati del soggetto nominato come amministratore, nell'eventualità l'ufficio accetti soltanto i nominativi di persone fisiche e non di enti; in tale eventualità sarà necessario specificare che la persona fisica agisce quale delegato dell'ente nominato come amministratore.